

Come annunciato dalla Commissione europea nell'Agenda europea per la migrazione 2015, le risposte dell'UE alla cd. «crisi dei rifugiati» del 2014 si sono caratterizzate principalmente in direzione di una politica di contenimento dei flussi migratori: è in quest'ottica che si colloca la Dichiarazione UE-Turchia, documento dall'ambigua natura giuridica adottato dai membri del Consiglio Europeo e dal primo ministro turco il 18 Marzo 2016. Malgrado la formulazione equivoca, la Dichiarazione presenta gli elementi tipici di un accordo internazionale, ponendo, di conseguenza, la questione relativa all'individuazione dei soggetti di diritto internazionale a cui ricondurre la paternità di tale trattato. In ordine al contenuto della Dichiarazione, tra i principali impegni assunti dalla Turchia vi è il rimpatrio nel proprio territorio di «tutti i migranti irregolari» presenti nelle isole greche. Tale disposizione trova fondamento nell'implicito riconoscimento della Turchia come «Paese di primo asilo» e «Paese terzo sicuro», nozioni impiegate tanto nel diritto internazionale quanto nel diritto UE. Mentre da un lato l'impiego di simili concetti pone molteplici frizioni in relazione agli obblighi internazionali derivanti dalla Convenzione di Ginevra relativa allo *status* dei rifugiati del 1951, dall'altro non sembra che il sistema di protezione internazionale offerto dalla Turchia presenti, allo stato attuale, i requisiti richiesti dal diritto UE – in particolare dalla direttiva 2013/32 – ai fini del riconoscimento come Paese «sicuro». Tra gli vincoli assunti a carico dell'Unione Europea, oltre a impegni di ordine finanziario, figura invece l'applicazione del cd. «meccanismo 1:1», in forza del quale per ogni cittadino siriano rimpatriato in Turchia, un altro cittadino siriano dovrebbe essere trasferito nel territorio dell'Unione Europea attraverso l'istituto del reinsediamento. Così strutturato, il meccanismo si pone però in violazione del principio di non discriminazione enunciato dall'art. 3 della Convenzione di Ginevra del 1951, lasciando, inoltre, spazio a perplessità di ordine pratico e morale.